

COMUNE DI AILOCHE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 40 del 15.10.1991

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Comune**

1. Il Comune di Ailoche è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, ed ha sede nel palazzo comunale, sito in Ailoche Capoluogo piazza Erminio Rizzi n. 1.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 **Stemma e gonfalone**

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, la bandiera italiana in quanto sprovvisto di stemma e gonfalone riconosciuto ai sensi di legge.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali della bandiera italiana con l'impegno a dotarsi in tempi brevi di un proprio stemma e gonfalone.

Art. 3 **Territorio**

1. Il Comune di Ailoche comprende parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, i cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, Confina con i Comuni di Crevacuore, Caprile, Guardabosone, Postua, Coggiola, Scopa, con una superficie di Ha 1024.

2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4 **Tutela del patrimonio e sviluppo culturale, sociale ed economico**

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche ed amministrative dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, educative e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.

3. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed urbanistico garantendone il godimento da parte della collettività, tenendo conto della trasformazione e della crescita del Comune nell'armonia tra le nuove esigenze e la continuità di costruzioni e segni visibili, che costituiscono dei chiari punti di riferimento rispetto al suo passato ed alla sua continuità storica.

4. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Individua i meccanismi di esclusione e di emarginazione presenti all'interno del proprio Comune e le forme da essi assunte, per proporre gli appropriati interventi compensativi.

5. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5 **Compiti del Comune**

1 Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme

del capo I tit. IV del presente Statuto

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

3. Il Comune esercita, altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessario.

4. Il Comune esercita le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che alle spese contribuisca la Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

Art. 6 **Albo pretorio**

Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il segretario cura l'affissione degli atti ai cui al 1-comma avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I **ORGANI ISTITUZIONALI**

Art. 7 **Organi**

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II **CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 8 **Elezione e composizione**

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 9 **Durata in carica**

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 **Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali rappresentano liniero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981 n. 154 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge, e, dal relativo regolamento.

9. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

10. I Consiglieri si costituiscono in gruppi formati anche da un solo componente.

Art. 11

Competenze del Consiglio comunale

I. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo edifico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge, come stabilito dall'art. 32 della legge n. 14290.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge n. 14290, art. 32, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata da parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sotto il profilo della legittimità ed attestazione copertura finanziaria, art. 55 legge 142'90, del segretario comunale. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Le modifiche o le integrazioni di una proposta di deliberazione del Consiglio comunale non possono essere poste in votazione se non siano stati previamente acquisiti i pareri del segretario comunale sulle parti modificate o integrate. Il parere contrario del segretario comunale non è vincolante per il Consiglio che deve tuttavia motivare le ragioni che lo inducono a disattendere il parere espresso. Le deliberazioni del Consiglio comunale dichiarate urgenti o immediatamente eseguibili devono essere trasmesse al CO.RE.CO. entro 5 giorni dall'adozione.

6. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 41 del presente Statuto.

7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento di servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 12

Esercizio della potestà regolamentare

I. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamen-

ti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 13

Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni mandato amministrativo, istituisce commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni, sono stabilite dal regolamento.

3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

4. Le commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione: concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti ed aziende dipendenti dal Comune.

Art. 14

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

c) una commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la Giunta ed il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli Enti e negli organismi cui il Comune partecipa.

2. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 15

Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una commissione consiliare per il regolamento interno su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica ed in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento. Le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

3. La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendole con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri

assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo, e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 16 **Sessioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono nei mesi di giugno-luglio e ottobre-novembre di ogni anno e quelle d'urgenza nel restante periodo dell'anno e entrambe sono convocate dal Sindaco.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 17 **Convocazione dei Consiglieri**

t. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto, e, con allegato ordine del giorno, da consegnare a domicilio, a mezzo di messo notificatore, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza per le sessioni ordinarie e straordinarie;

b) almeno ventiquattrore prima dell'adunanza quando si tratti di convocazione d'urgenza.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'Albo pretorio.

2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 18 **Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni**

t. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano ad una intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 289 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148.

Art. 19 **Astenzione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 20 **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 21 **Presidenza delle sedute consiliari**

discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere anziano.

5. Il Consigliere anziano è colui che, tra i Consiglieri eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti, determinato dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza ed a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 22 **Votazioni e funzionamento del Consiglio**

t. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi, quelle riguardanti persone si adottano a scrutinio segreto con l'assistenza di tre scrutatori Consiglieri comunali, designati da chi presiede il Consiglio.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n) della legge 8 giugno 1990 n. 142, si applica, in deroga ai disposti del comma 1 il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione a cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 23 **Verbalizzazione**

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

4. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e d'inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto: di casi nei quali può essere scelto uno dei Consiglieri a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 24 **Pubblicazioni delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Capo III GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I Elezione della Giunta e del Sindaco

Art. 25

Elezione della Giunta e del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nella sua prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente Statuto.

2. Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tanti Consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.

3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al 2° comma dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.

4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

5. Il documento programmatico dovrà essere depositato 5 giorni prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

6. Nel documento programmatico, il cui contenuto è a libera scelta dei presentatori, questi devono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'Ente.

Sezione II La Giunta comunale

Art. 26

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 27

Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 (quattro) Assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'Assessore anziano o altro Assessore delegato dal Sindaco.

Art. 28

Assessori extraconsiliari

1. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. La presenza degli Assessori di cui al 1° comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al 14° comma dell'articolo precedente.

3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori di cui la Giunta è composta.

4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.

5. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 29

Elezione della Giunta.

1. L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e dall'art. 25 del presente Statuto.

2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore comunale

Art. 30

Anzianità degli Assessori

1. I nominativi dei candidati alla carica di Assessore sono disposti nella lista degli eleggendi di cui all'art. 25 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima.

2. All'Assessore anziano, in mancanza dell'Assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

Art. 31

Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dall'elezione della nuova.

3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 32

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta: deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5. Il Sindaco e gli Assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 33

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- di revoca;
- di decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate dal Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.

3. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli Assessori su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4. Gli Assessori che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è

dichiarata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 289 T.U.L.C.P., approvato con R.D. n. 148 del 4 febbraio 1915.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assorta dei Consiglieri assegnati.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal [parere in](#) ordine alla regolarità tecnica e contabile, sotto il profilo della legittimità ed attestazione copertura finanziaria - art. 55 legge 14290, del segretario comunale. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le deliberazioni della Giunta comunale adottate con il parere contrario del segretario comunale, devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo. La Giunta comunale decide con voto palese, a maggioranza assoluta dei votanti, sulla facoltà di sottoporre ciascuna deliberazione [adottata al](#) controllo preventivo di legittimità. Qualora la Giunta comunale decida di sottoporre la deliberazione al controllo preventivo di [legittimità](#), [la](#) medesima se dichiarata urgente o immediatamente eseguibile, deve essere trasmessa al [CO.RE.CO.](#) entro 5 giorni dall'adozione.

7. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede fa seduta e dal segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo pretorio.

Art. 35

Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario.

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.

3. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelievi dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa.

Art. 36

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, le quali devono essere inviate alla Regione Piemonte [CO.RE.CO.](#) di Biella entro 5 giorni dalla loro adozione.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rappor-

ti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 37

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 24 del presente Statuto.

Sezione III

Sindaco

Art. 38

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3.

4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 39

Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione

a) rappresenta il Comune;

b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;

c) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della [medesima in](#) relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 40 del presente Statuto; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;

d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

f) stipula i contratti relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

g) impartisce, nell'esercizio della funzione di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, e dalla legge 24 novembre 1981 n. 689;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, certificati di indigenza;

i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

l) sospende, momentaneamente in via cautelativa, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta e alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;

m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, mediando tra le richie-

ste della vita familiare, produttiva, l'uso dei servizi sociali, i tempi, i ritmi, gli spazi della vita urbana:

n) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.

2. Il Sindaco inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 40

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta per i motivi di coordinamento e funzionalità. lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 77

- seguenti del presente Statuto.

7. Gli Assessori, cui è stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri, l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei Consiglieri delegati.

Art. 41

Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 11, 6° comma, del presente Statuto,

• comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco sentito il capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 42

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del TU, 3 marzo 1934 n. 383 e della legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia

• polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del 3° comma, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 43

Competenze del Sindaco quale ufficiale del governo

Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità

• di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge:

di alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza

• l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o che ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente [comma](#), il Comune è tenuto a rimborsare, salvo eventuali azioni di rivalsa, le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Titolo III PARTECIPAZIONE

Capo I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I Criteri direttivi

Art. 44

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e Sociale della Comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) il collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati;

b) le assemblee e consultazioni delle frazioni e 6 zone sulle principali questioni di scelta;

c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Si adopera per ottenere e divulgare informazioni, materiali ed idee destinate a promuovere un armonioso sviluppo sociale, morale e culturale, impegnandosi a verificare che l'informazione raggiunga effettivamente i cittadini di ogni stato sociale e di ogni età

Sezione II Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 45

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi e strutture idonee. Le condizioni e modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici alla incolumità delle persone, alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'amministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.

4. L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale: a) per la formazione di comitati e commissioni; b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. 5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 46

Consultazioni

1. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale e della Giunta comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

5. La consultazione può essere indetta anche per categoria di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Sezione III

Iniziative popolari

Art. 47

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni rispettivamente al Consiglio comunale o alla Giunta comunale per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale che provvedono a deliberare nel merito entro 60 (sessanta) giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più Cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 50 (cinquanta) elettori.

4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 48.

Art. 48

Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi, l'indizione è fatta quando lo richiedano un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide la Giunta comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 49

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali: altrimenti è dichiarato respinto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 50

Disciplina dei Referendum

1. Le norme per l'attuazione del Referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 51

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 52

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 53

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli Costi.

2. N. regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli Enti, ed organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Capo II DIFENSORE CIVICO

Art. 54 Istituzione

1. È istituito nel Comune l'ufficio del «difensore civico- quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art 55 Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.

3. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

5. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art 56 Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere ^{confirmato} che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle ...funzioni.

Art 57 Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli Enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa di fronte a casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 58 Modalità d'intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli Enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica

o del procedimento: trascorsi 60 (sessanta) giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere intervento del difensore civico

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al segretario comunale.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli Enti ed aziende di cui al 1° comma, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità ^{giudiziar} penale.

Art. 59 Relazione al Consiglio comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale esamina la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 60

Mezzi del difensore civico

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 61 Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di presenza, l'indennità a missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.

Titolo IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 62 Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure: svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi, sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge del 7 agosto 1990 n. 241 sull'azione amministrativa.

3. Il Comune per lo svolgimento delle funzioni in ambito territoriale adeguati attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana Vallesessera.

Capo I SERVIZI

Art. 63 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 64 Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto o in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986 n. 902.

Art. 65 Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio comunale a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dai regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare

risultati della gestione provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 66 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo ordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 67 ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 66 del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 68 Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione:

a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 69 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i temi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo V UFFICI E PERSONALE

Art. 70

Organizzazione degli uffici e del personale

1) . il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e in conformità alle norme del presente Statuto l'organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 71

Ufficio comunale

1. L'ufficio comunale si articola in n. 3 (tre) aree: amministrativa - economico-finanziaria: - vigilanza- tecnica e tecnica-manutentiva.
2. Nell'area si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. L'area può articolarsi in "unità operative".

Capo II ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 72

Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e (addestramento: e) i profili organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - e) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - l) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione

al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo criteri di professionalità e responsabilità.

4. La dotazione organica dell'area è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate all'area stessa, integranti e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di aree costituiscono l'organico generale.

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico

6. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulti dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983 n. 93.

Capo III RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 73

Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Capo IV SEGRETARIO COMUNALE

Art. 74

Stato giuridico e trattamento economico

t . Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 75

Funzioni del segretario

1. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei uffici e dei servizi e delle loro funzioni e ne coordina l'attività;
 - cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione dei provvedimenti finali e cura che il personale degli uffici e servizi di ciascuna area provveda ad assegnare a sè, o ad altro dipendente addetto all'area stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché eventualmente all'adozione del provvedimento finale;
 - e) formula, su tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, il parere di legittimità ed i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 - 5° comma legge 142/90.

2. Il segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

Titolo VI RESPONSABILITÀ

Art. 76

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 77

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad *altri* un danno ingiusto, sono personalmente obbligati risarcirlo

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 78

Responsabilità dei contabili

t. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 79

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestinguibilità agli eredi.

Art. 80

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il segretario comunale risponde in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 11 e 34 del presente Statuto.

2. Il segretario, unitamente al personale dipendente è responsabile degli atti e delle procedure attrattive delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 81

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è Molare di autonoma finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferimenti.
3. Il Comune è, altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 82

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali: *tt* tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - c) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale: g) risorse per investimenti; h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili: le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituito con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile e a costo dei relativi servizi.

Art. 83

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il segretario e il dipendente incaricato.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto: i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni da lasciati, donazioni, riscossioni di cediti o, comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciati e di donazioni di beni, fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 18% n. 218.

Art. 84

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del segretario comunale. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del 5° comma. art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 85

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gesticolai sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni d'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 87 del presente Statuto

Art. 86

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titoli onerosi, alle permutazioni, alle locazioni Comunali, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione della Giunta municipale.
3. La deliberazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'Assessore delegato.
5. Il segretario comunale eroga. Nell'esclusivo interesse del Comune i contratti di cui al 1° comma.

Art. 87

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile, per una sola volta; è revocabile per inadempimento e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al 3° comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 88

Tesoreria

Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili:

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del DL. 10 novembre 1978 n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979 n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, 1° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché dalla stipulando convenzione.

Art. 89

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono quadrimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitali di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. I predetti responsabili delle operazioni eseguite e delle risultanze redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo: questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige quadrimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di Tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 luglio 1986 n. 318 convertito nella legge 9 agosto 1986 n. 488, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Titolo VIII

RAPPORTO CON ALTRI ENTI

Art. 90

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione: formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmata di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale e dal piano di sviluppo della Comunità Montana Vallesessera.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento e accertata dalla Provincia.

Art. 91

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 92
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 93
Modificazione e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, 3^a comma della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. Gli articoli oggetto.

di modifica non potranno subire ulteriori modifiche se non sia trascorso almeno un anno dalla loro modifica.

5. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 94
Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelle di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al 1° comma.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con la normativa della legge n. 142/1990.

Art. 95
Entrata in vigore

t. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, assicurando la massima diffusione e pubblicità.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto, la dichiarazione dell'entrata in vigore.